



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO,
DELL'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO E DELL'ORAS
DI MOTTA DI LIVENZA**

CHIARIMENTI

QUESITO 1

Buongiorno, relativamente alla documentazione tecnica redatta in lingua straniera, si richiede cortesemente la possibilità di derogare dall'obbligo della traduzione giurata e di poter presentare la documentazione corredata da traduzione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Certi di un Vostro cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

RISPOSTA 1

Si conferma che la documentazione relativa all'offerta di gara deve essere prodotta in lingua italiana. Le certificazioni e i documenti che abitualmente sono editi e utilizzati dagli operatori in lingua inglese possono essere prodotti in lingua originale o tradotti in lingua italiana (anche a cura del concorrente che ne attesta la conformità mediante dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000).

QUESITO 2

Con riferimento al lotto 40 vengono richieste confezioni da 700/1000 ml. Chiediamo di poter offrire il prodotto da noi commercializzato in confezione da 500 ml con erogatore incluso, mantenendo le caratteristiche di formulazione richiesta.

RISPOSTA 2

Si confermano gli atti di gara.

**QUESITO 3**

Buongiorno, si richiede l'invio dei documenti editabili. Grazie e cordiali saluti

RISPOSTA 3

In data 15/11/2019 si è provveduto alla pubblicazione sia sulla piattaforma Sintel che sul sito di Azienda Zero dei file in formato word ed excel.

QUESITO 4**LOTTO 28**

Buongiorno si richiede se verrà valutato anche il formato in confezione da 1,5 kg in tal caso di riportare al grammo l'unità di misura del prezzo unitario, questo per consentire una più ampia partecipazione delle ditte interessate. Grazie per l'attenzione e cordiali saluti

RISPOSTA 4

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 5

Si richiede:

- 1) se i fabbisogni indicati si riferiscono alla sola Regione del Veneto, o se ricomprendono anche quelli della Provincia di Trento.
- 2) Lotto 8) Segnaliamo che al lotto n. 6 i prodotti registrati come AIC hanno l'attribuzione di 5 punti qualità con la modalità on-off, diversamente al lotto n.8 non è prevista un'attribuzione di punteggio, nonostante entrambi i lotti siano antisettici che prevedono la doppia possibilità di partecipazione (PMC/AIC). Si richiede pertanto se, in fase valutativa, si possano dare i 5 punti previsti indistintamente ad AIC e PMC (azzerando questo gap) o, in alternativa, di non considerare la tipologia di registrazione PMC/AIC come elemento di valutazione e, qualora ciò non fosse possibile, si richiede la motivazione di questa differenziazione di assegnazione del punteggio?
- 3) Lotto 13) Si richiede se possono venire offerti più confezionamenti dello stesso prodotto (considerato che l'unità di misura dell'offerta è per ml di prodotto), in modo da lasciare all'amministrazione la scelta di quello più consono alle proprie esigenze (500ml, 1.000ml?). Si richiede inoltre se il sistema di erogazione del prodotto può essere anche elettronico anziché meccanico a gomito.



- 4) Lotto 14) Si richiede cortesemente di verificare i prezzi posti a base d'asta e i relativi importi complessivi (lotto 14 A e lotto 14B), in quanto risultano delle incongruenze.
- 5) Lotto 31) Si richiede cortesemente di verificare il prezzo posto a base d'asta, in quanto l'importo risulterebbe anormalmente basso. In attesa di cortese e tempestivo riscontro, ci è gradito porgere cordiali saluti.

RISPOSTA 5

- 1) I fabbisogni indicati si riferiscono anche alla Provincia di Trento;
- 2) Non è previsto punteggio qualitativo per il lotto 8. L'aggiudicazione è al prezzo più basso;
- 3) Si confermano gli atti di gara;
- 4) Si conferma il prezzo a base d'asta per il lotto 14 A mentre il prezzo a base d'asta del Lotto 14 B risulta errato per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
- 5) il prezzo a base d'asta del Lotto 31 risulta errato per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

QUESITO 6

Spett.le Azienda Zero In riferimento alla fornitura di cui sopra chiediamo i seguenti chiarimenti: il LOTTO 3 classificato come PMC nella tabella prodotti allegato C.5.1 è stato inserito a pag. 31 del Disciplinare, nella categoria BIOCIDI e non nella sezione PMC; confermate che dobbiamo presentare quanto richiesto nella categoria PMC specificando l'aderenza a quali norme? Pag. 31 Disciplinare citate più di una volta la documentazione dei punti da A a K, è un refuso? Dobbiamo intendere da A a J busta 2 Documentazione tecnica? Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA 6

- 1) Si conferma la classificazione del LOTTO n. 3 come PMC; il richiamo a pag. 31 del disciplinare del LOTTO n. 3 nella categoria dei BIOCIDI è da intendersi come errore materiale per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.
- 2) Si conferma che si tratta di refuso e che il riferimento è da leggersi "documentazione dei punti da A a J".

**QUESITO 7**

Spett.le Azienda Zero In riferimento all'oggetto chiediamo:

- 1) se è ammessa per la lingua inglese la traduzione in copia semplice.
- 2) Potreste inoltre caricare i files da compilare in formato editabile (Allegato C2, allegato C3, allegato C4,...)? Ringraziando porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA 7

- 1) Si conferma che la documentazione relativa all'offerta di gara deve essere prodotta in lingua italiana. Le certificazioni e i documenti che abitualmente sono editi e utilizzati dagli operatori in lingua inglese possono essere prodotti in lingua originale o tradotti in lingua italiana (anche a cura del concorrente che ne attesta la conformità mediante dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000).
- 2) In data 15/11/2019 si è provveduto alla pubblicazione sia sulla piattaforma Sintel che sul sito di Azienda Zero dei file in formato word ed excell.

QUESITO 8

Rif. lotto 14 - si chiede di verificare se il base d'asta è compatibile con l'unità di misura richiesto, cioè il flacone. Grazie

RISPOSTA 8

Si conferma il prezzo a base d'asta per il lotto 14 A mentre il prezzo a base d'asta del Lotto 14 B risulta errato per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

QUESITO 9**LOTTO 16**

Buongiorno, relativamente al lotto n. 16 desideriamo precisare che il perossido di idrogeno è un composto chimico con funzione di disinfettante, ossidante e agente sbiancante. La sua formula chimica è H_2O_2 con i due atomi di ossigeno uniti tra loro per mezzo di un singolo legame covalente e i due atomi di idrogeno che si legano singolarmente a ciascun ossigeno. E infatti anche la Farmacopea, in seguito all'Aggiornamento XII ed. F.U. del 12/06/2018 pubblicato con Prot. UL/AC/9259/234/F7/PE - Federfarma Nazionale - DM 17 maggio 2018, ha eliminato tale prodotto dalla tabella delle ?Sostanze medicinali? di cui le Farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente. La scelta dei Produttori di classificare il prodotto (parafarmaco/ galenico/PMC/cosmetico/altro) è del tutto influente sulle sue caratteristiche di



composizione chimica, ma che incidono sicuramente sulle quotazioni economiche, poiché un prodotto registrato, si ribadisce A PARITA' DI COMPOSIZIONE CHIMICA, ha chiaramente un costo più elevato. Per i motivi sopra esposti, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara, chiediamo di non limitare la richiesta di registrazione del prodotto al solo parafarmaco o galenico, rendendo possibile la presentazione di un articolo che indipendentemente dalla sua classificazione, possieda le caratteristiche tecniche richieste da Capitolato, certificabili in sede di partecipazione alla procedura tramite scheda tecnica/scheda di sicurezza/ certificati di analisi di laboratorio. Distinti saluti.

RISPOSTA 9

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 10

Buongiorno, relativamente alla documentazione tecnica redatta in lingua straniera, si richiede cortesemente la possibilità di derogare dall'obbligo della traduzione giurata e di poter presentare la documentazione corredata da traduzione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Certi di un Vostro cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

RISPOSTA 10

Si conferma che la documentazione relativa all'offerta di gara deve essere prodotta in lingua italiana. Le certificazioni e i documenti che abitualmente sono editi e utilizzati dagli operatori in lingua inglese possono essere prodotti in lingua originale o tradotti in lingua italiana (anche a cura del concorrente che ne attesta la conformità mediante dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000).

QUESITO 11

In riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti: - Nell'allegato C.5 al Disciplinare viene precisato che la campionatura presentata deve avere un periodo di validità non inferiore a 24 mesi. Chiediamo cortesemente quale validità residua considerare qualora non sia possibile rispettare questo requisito: ad esempio nel caso in cui il prodotto offerto abbia una validità complessiva di 24 mesi. - In merito alla sottoscrizione dell'offerta tecnica chiediamo conferma che sia sufficiente apporre la firma digitale. Certi di un Vostro cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

RISPOSTA 11

Si provvederà alla modifica della previsione relativa alla validità della campionatura con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00

**QUESITO 12**

Spettabile ente, riverificando attentamente l'allegato C.5.1 al lotto 30 sotto la colonna confezionamento si riporta Flacone da 500 - 1000 ml. Questa indicazione vuole significare che si possono proporre solo confezioni da 500 ml o da 1000 ml oppure anche confezioni all'interno di questo range e quindi anche da 750 ml, essendo il prezzo da proporre riferito al ml? Grazie dell'attenzione e cordiali saluti

RISPOSTA 12

Si conferma che si tratta di range.

QUESITO 13

Si chiede di chiarire il punto "4.2 Opzioni e rinnovi" del Disciplinare di gara

RISPOSTA 13

Come specificato nel bando tale indicazione è da intendersi riferita all'opzione di proroga.

QUESITO 14

Pag. 30 del Disciplinare di gara: si chiede di specificare e chiarire il "punto 3 identificativo UDT", in considerazione dello spostamento dei termini di entrata in vigore da parte della Commissione Europea

RISPOSTA 14

Si rinvia alla descrizione contenuta nel disciplinare al punto 3 di pagina 30.

QUESITO 15

Pag. 30 del Disciplinare di gara: si chiede di chiarire e specificare eventualmente con esempi cosa la Stazione appaltante richiede per il punto 5 "Descrizione del sistema di tracciabilità"

RISPOSTA 14

Si rinvia alla descrizione contenuta nel disciplinare al punto 5 di pagina 30.

**QUESITO 16**

Pag. 34 del Disciplinare di gara — 13.3 Contenuto dell'offerta economica: si chiede di precisare se l'“importo complessivo” da indicare sulla Piattaforma Sintel è annuale o triennale

RISPOSTA 16

Si conferma che l' “importo complessivo” inserito a base d'asta nella Piattaforma Sintel è triennale.

QUESITO 17

Lotti 29-31-32: cosa si intende per “tappo dosatore”? La nostra confezione non ha il “tappo dosatore ad incastro”, si compone di un flacone con tappo a sigillo e sopra il tappo è presente un dosatore graduato. Viene accettata questa confezione? In caso negativo, accettate un flacone con dosatore incorporato nel flacone (“giusta dose”)?

RISPOSTA 17

Si conferma che il dosatore può essere separato dal tappo sigillo.

QUESITO 18

Lotto 29: il prezzo per litro di soluzione diluita “per allestire un litro di soluzione diluita con effetto micobattericida — tubercolicida per un tempo di contatto di 30 minuti” risulta anormalmente basso. Il prezzo medio di mercato è pari a 0,055-0,06€ a litro di soluzione diluita.

RISPOSTA 18

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 19

Lotto 31: si chiede di verificare l'importo annuale a base d'asta e il prezzo per litro di soluzione diluita, in quanto risulta anormalmente basso.

RISPOSTA 19

Il prezzo a base d'asta del Lotto 31 risulta errato per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

**QUESITO 20**

Lotti 32 a-b: si chiede di confermare quale delle 2 richieste vale per entrambi i formati: tappo con sigillo o tappo dosatore?

RISPOSTA 20

Si richiede per entrambi i formati il tappo sigillo e il tappo dosatore.

QUESITO 21

Lotti 32 a-b: si chiede di verificare i prezzi a litro di soluzione diluita delle 2 voci in quanto non sono coerenti nel rapporto tra dosaggio unico e confezionamenti richiesti.

RISPOSTA 21

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 22

Art. 11 — Modalità e termini di esecuzione della fornitura — Schema Convenzione al pari di altre Stazioni di Committenza si chiede di valutare l'opportunità di inserire un importo minimo d'ordine di € 100,00 IVA esclusa al fine di garantire ai Fornitori la sostenibilità economica delle consegne.

RISPOSTA 22

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 23

Lotto n. 13 - Nel capitolato tecnico Allegato C. 5 al Disciplinare è riportata la conformità del prodotto agli standard UNI EN 13727 (attività battericida fase 2, step 1), EN 12791 (fase 2, step 2 - La norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche per stabilire se un prodotto, utilizzato per lo sfregamento e il lavaggio chirurgico delle mani, riduce la flora batterica residente ed eventualmente quella transitoria presente, quando viene utilizzato per il trattamento delle mani pulite di volontari) ed EN 13624 (attività fungicida o lieviticida in fase 2, step 1), mentre nell'allegato C. 6 le norme citate da rispettare sono EN 1500, EN 14348 ed EN 14476. La scrivente ritiene che in entrambi gli allegati le norme citate a dimostrazione dell'efficacia siano errate in quanto l'unica norma fondamentale da rispettare per



poter dichiarare che il prodotto è adatto per “la preparazione chirurgica delle mani dell’equipe operatoria” sia l’unica norma citata di fase 2/step 2 e cioè la EN 12791, in quanto è l’unica norma che permette di simulare l’utilizzo del prodotto e consente di valutare la sua efficacia sulla flora batterica transitoria e residente, in maniera immediata e persistente nel tempo. Infatti, la procedura di questa norma permette di valutare la riduzione della carica microbica presente sulle mani dei volontari, immediatamente dopo l’applicazione del gel alcolico e a distanza di 3 ore dall’applicazione, per verificare la persistenza d’effetto che è particolarmente importante per le mani dell’equipe operatoria rispetto ai sanitari di corsia. Le altre norme essendo solo di fase 2/step 1 (test in sospensione), pur risultando talora positive, non simulando il vero utilizzo del prodotto e non prevedendo alcuna lettura dopo ore dall’applicazione, non consentono di estendere l’efficacia biocida per un tempo prolungato tale da consentire la copertura o meglio la “substantivity” dello stesso, cosa questa necessaria per l’applicazione cui il prodotto è destinato. Sulla base di ciò, nel caso specifico la norma da rispettare assolutamente è la EN 12791 (fase 2, step 2), mentre le altre non hanno alcun valore rispetto all’utilizzo previsto per il prodotto. La dimostrazione dell’attività battericida (EN 13727), lieviticida o fungicida (EN 13624), micobattericida o tubercolicida (EN 14348) e virucida (EN 14476) secondo le norme riportate tra parentesi, tutte di fase 2/step 1, non ha, nel caso specifico, alcun significato scientifico, in quanto oltre che disancorata dal punto di vista procedurale all’applicazione pratica del prodotto, interessa dei ceppi microbici che nel caso delle mani, non sono presenti nella flora microbica transitoria e/o residente. Per di più l’applicazione pratica del prodotto in termini di dosaggio (quantità di prodotto), tempi di contatto e modalità di utilizzo o meglio di sfregamento delle mani (secondo lo schema indicato nella norma e riportato in tutte le linee guida) sono dettati unicamente ed esclusivamente dai risultati di questa norma e non tanto da quelli delle altre norme.

RISPOSTA 23

Si tratta di refuso per cui si provvederà ad una rettifica degli atti di gara e ad una proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

QUESITO 24

Lotto n. 14 (A e B) - Nel capitolato tecnico Allegato C. 5 al Disciplinare è riportata la conformità del prodotto agli standard UNI EN 13727 (attività battericida fase 2, step 1), EN 1500 (fase 2, step 2 - La norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche per stabilire se un prodotto, utilizzato per il trattamento igienico delle mani per frizione, riduce la flora batterica transitoria, quando è utilizzato per la frizione delle mani pulite di volontari, artificialmente contaminate) ed EN 13624 (attività fungicida o



lieviticida in fase 2, step 1), mentre nell'allegato C. 6 le norme citate da rispettare sono EN 14348 ed EN 14476. La scrivente ritiene che in entrambi gli allegati le norme citate a dimostrazione dell'efficacia siano errate in quanto l'unica norma fondamentale da rispettare per poter dichiarare che il prodotto è adatto per "l'antisepsi delle mani" sia l'unica norma citata di fase 2/step 2 e cioè la EN 1500, in quanto è l'unica norma che permette di simulare l'utilizzo del prodotto e consente di valutare la sua efficacia sulla flora batterica transitoria. Infatti, la procedura di questa norma permette di valutare la riduzione della carica microbica presente sulle mani dei volontari, immediatamente dopo l'applicazione del gel alcolico. Le altre norme essendo solo di fase 2/step 1 (test in sospensione), pur risultando talora positive, non simulano il vero utilizzo del prodotto. Sulla base di ciò, nel caso specifico la norma da rispettare assolutamente è la EN 1500 (fase 2, step 2), mentre le altre non hanno alcun valore rispetto all'utilizzo previsto per il prodotto. La dimostrazione dell'attività battericida (EN 13727), lieviticida o fungicida (EN 13624), micobattericida o tubercolicida (EN 14348) e virucida (EN 14476) secondo le norme riportate tra parentesi, tutte di fase 2/step 1, non ha, nel caso specifico, alcun significato scientifico, in quanto oltre che disancorata dal punto di vista procedurale all'applicazione pratica del prodotto, interessa dei ceppi microbici che nel caso delle mani, non sono presenti nella flora microbica transitoria. Per di più l'applicazione pratica del prodotto in termini di dosaggio (quantità di prodotto), tempi di contatto e modalità di utilizzo o meglio di sfregamento delle mani (secondo lo schema indicato nella norma e riportato in tutte le linee guida) sono dettati unicamente ed esclusivamente dai risultati di questa norma e non tanto da quelli delle altre norme.

Si fa presente, inoltre, che nella tabella prodotti in allegato C.5.1., in corrispondenza del lotto 14 B il prezzo unitario a base d'asta non sembra essere corretto in quanto riportante il valore di € 0,075 al flacone. Vogliate gentilmente verificare e rettificare tale valore.

RISPOSTA 24

Si tratta di refuso per cui si provvederà ad una rettifica degli atti di gara e ad una proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

QUESITO 25

LOTTO N. 28: nella descrizione del lotto si riporta "Sodio percarbonato e attivatore, in polvere concentrata tra 40 e 50%". Con la presente si chiede se la percentuale indicata è riferita al solo ingrediente Sodio percarbonato oppure alla somma delle % di Sodio percarbonato e attivatore. Inoltre, per la gradazione in grammi richiesta per il misurino, si fa presente che la misurazione volumetrica con qualsivoglia



misurino (il misurino consente una sola misurazione volumetrica e non gravimetrica, per quest'ultima è necessaria una bilancia), non può riportare in maniera precisa e affidabile i grammi di una polvere in quanto essi per uno stesso lotto e per uno stesso barattolo può avere valori di peso diversi indipendentemente che la misurazione sia ripetuta nello stesso momento e corrisponda alla stessa tacca. Il dosaggio volumetrico di una qualsivoglia polvere non può essere accurato e preciso; esso è soggetto a variazioni in quanto la polvere oltre che avere una densità diversa dall'acqua, presenta tra i granuli degli spazi vuoti (densità apparente inferiore alla reale), che con la movimentazione e trasporto per effetto delle vibrazioni si assottigliano portando a impaccamento e quindi a peso maggiore a parità di volume misurato; lo stesso lotto dosato con lo stesso misurino volumetrico può assumere pesi diversi, in funzione del grado di impaccamento subito e quindi del luogo dove è stato dosato e dell'operatore che ha eseguito tale operazione; pertanto l'indicazione corretta delle tacche è quella in termini di "cc" cui corrisponde con approssimazione in difetto la stessa quantità in g.

L'eventuale sovradosaggio che potrebbe derivare da una misurazione volumetrica di una polvere ben impaccata e con una densità reale maggiore di 1, non ha alcuna influenza o impatto sulla "corrosione dei ferri" né tanto meno sull'"esposizione degli operatori a quantità di decontaminante superiori al necessario". Ciò è logicamente pertinente nel caso di prodotti liquidi concentrati diluibili e miscibili con acqua di rete per ottenere la soluzione pronta all'uso, ma nel caso dei prodotti in polvere a base di sodio percarbonato e TAED e altri eccipienti non lo è assolutamente. Infatti, la concentrazione del reale principio attivo "acido peracetico" che si forma nella soluzione, una volta dispersa la polvere nell'acqua, secondo lo schema di reazione rappresentato nelle nostre schede tecniche, non dipende dalla quantità iniziale di polvere dispersa, ma fondamentalmente dalla solubilità in acqua di ciascun ingrediente attivo e nel caso specifico del TAED che è il reattivo limitante della reazione (Solubilità in acqua: 0,2 g/ l a 20 °C). In altri termini, le soluzioni allestite con le polveri sono generalmente sature, in quanto presentano sempre del corpo di fondo. Ciò significa, che l'eventuale sovradosaggio della polvere inizialmente dispersa nell'acqua con il bicchierino annesso al prodotto, non comporta assolutamente un aumento della concentrazione di acido peracetico nella soluzione decontaminante, in quanto la sua formazione dipende solo dalla quantità dei reattivi disciolti o meglio dalla loro solubilità (S) in una soluzione satura, che è costante a temperatura costante. È evidente che tale sovradosaggio non comporta assolutamente alcun effetto negativo né sugli strumenti riprocessati né sugli operatori, ma gioca piuttosto un ruolo positivo nel garantire costante la concentrazione del principio attivo nella soluzione decontaminante per lungo tempo e anche nelle condizioni di utilizzo peggiori (worst case situation) quali il consistente accumulo di materiale organico che potrebbe inficiare negativamente sull'attività biocida del principio attivo.



Dal punto di vista termodinamico, la concentrazione del principio attivo acido peracetico nella soluzione decontaminante è il risultato di diversi equilibri chimico-fisici regolati ciascuno da una costante (K_{eq}) che è costante a temperatura costante:

1. equilibrio eterogeneo tra gli ingredienti di polvere indisciolti sul fondo della bacinella e quelli disciolti nell'acqua (equilibrio limitante l'intera formazione dell'acido peracetico in soluzione);

K_{ps}

Sodio percarbonato (s) + TAED (s)

Sodio percarbonato (l) + TAED (l)

2. equilibrio di formazione dell'acido peracetico tra il perossido d'idrogeno liberato in acqua dal sodio percarbonato e il TAED disciolto

K_{eq}

Sodio percarbonato (l) (H_2O_2) + TAED (l) Acido peracetico (PAA) (l) + DAED (l)

3. equilibrio di degradazione dell'acido peracetico e/o ione peracetato

K_{eq}

Acido peracetico/ione peracetato (PAA) (l) Acqua ossigenata (H_2O_2) (l) + Acido acetico/ione acetato (l)

4. equilibrio di degradazione dell'acqua ossigenata e/o ione perossido con liberazione di ossigeno sotto forma di vapore.

K_{eq}

Acqua ossigenata/ione perossido (H_2O_2) Acqua (H_2O) (l) + Ossigeno (v)

Tutti questi equilibri fanno sì che la concentrazione di acido peracetico/ione peracetato nella soluzione satura sia sempre la stessa anche in presenza di un eccesso di polvere dosato inizialmente.

RISPOSTA 25

Si conferma che la percentuale indicata si riferisce al solo ingrediente Sodio percarbonato.

Si conferma che il misurino dosatore deve essere graduato in grammi, ma per la clausola di equivalenza può essere espresso in altra misura purché contenga la conversione in grammi.

QUESITO 26

Lotto n. 31: Si fa presente che nella tabella prodotti in allegato C.5.1., in corrispondenza del lotto il prezzo unitario a base d'asta non sembra essere corretto in quanto riportante il valore di € 0,0031 al litro di soluzione diluita. Se, infatti per ipotesi il prodotto venisse diluito allo 0,5% che significa 5 ml per ogni litro di soluzione pronta all'uso, il prezzo a litro del prodotto concentrato che ne deriverebbe sarebbe di € 0,62 che per qualsiasi prodotto concentrato sarebbe sotto il costo di produzione. Si ritiene che nell'indicazione



del prezzo a base d'asta sia stato erroneamente aggiunto uno 0 dopo la virgola e che in realtà il prezzo da riportare sia € 0,031 al litro di soluzione diluita. Vogliate gentilmente verificare e rettificare tale valore.

RISPOSTA 26

Il prezzo a base d'asta del Lotto 31 risulta errato per cui si provvederà alla correzione dell'errore materiale con deliberazione di rettifica degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 10/01/2019 ore 11.00.

QUESITO 27

Lotti 43, 44 e 47: il campo d'impiego previsto per questi lotti è "Disinfezione di superfici e di piani di lavoro" e "Decontaminazione di superfici e ambienti". Poiché le superfici oggetto di disinfezione o decontaminazione con questi prodotti non sono esclusivamente pavimenti e pareti (superfici ambientali), ma piani di lavoro rappresentati da tavoli, carrelli, lettini e altri tutti dispositivi a marchio "CE" il loro riprocessamento può prevedere anche l'uso di "Dispositivi medici o DM". Pertanto, con la presente si chiede di poter estendere la Registrazione dei prodotti da proporre anche a questa categoria e quindi "Biocida/DM di classe IIa".

RISPOSTA 27

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 28

A seguito del differimento al 10/01/2020 del termine ultimo di presentazione dell'offerta, avendo già provveduto in precedenza alla stipula della polizza fidejussoria per la garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla procedura, si chiede se la stessa verrà considerata ugualmente valida o, se necessita di integrazione / rettifica relativamente alla durata. Grazie

RISPOSTA 28

Si conferma che la garanzia provvisoria dovrà essere valida ai fini della partecipazione alla procedura per cui dovrà essere disposta eventuale integrazione / rettifica relativamente alla durata.

QUESITO 29

Viene richiesto, pena l'esclusione che *"Per i lotti nn 1-2-3-5-6-12-13, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di qualità, le Ditte dovranno produrre dei test di tollerabilità cutanea prodotta da laboratori pubblici o privati certificati relativa ad ogni singolo prodotto commerciale offerto, (in lingua italiana o con relativa traduzione in italiano), sottoscritta dal responsabile del laboratorio."*



(....)

Alla luce di tale sintetica ricostruzione si invita l'Amministrazione in indirizzo ad annullare la gara, riformulando l'art. 2.2. censurato, escludendo da esso l'inciso "Per i lotti nn 1-2-3-5-6-12-13, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di qualità, le Ditte dovranno produrre dei test di tollerabilità cutanea prodotta da laboratori pubblici o privati certificati relativa ad ogni singolo prodotto commerciale offerto, (in lingua italiana o con relativa traduzione in italiano), sottoscritta dal responsabile del laboratorio".

RISPOSTA 29

Tale previsione era contenuta nella bozza di capitolato tecnico pubblicato in vista della consultazione preliminare di mercato svoltasi il 4/04/2019 all'esito della quale il capitolato stesso è stato rettificato con l'espunzione di tale prescrizione che non risulta, pertanto, presente nel capitolato tecnico allegato C.5 al Disciplinare di cui alla Deliberazione n. 525 del 23/10/2019 di indizione della presente procedura.

Il RUP di gara

Dott.ssa Sandra Zuzzi